

Annuncio licenziamenti "preventivi" aeroporto Lugano: una vera e cinica "porcata" fatta in dispregio delle più elementari disposizioni legali!

Risposta del 17 febbraio 2020 all'interpellanza presentata il 13 febbraio 2020 da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

ARIGONI ZÜRCHER S. - Abbiamo cercato un sinonimo, ma non siamo riusciti a trovare un termine che potesse rendere l'idea di cosa siano stati i licenziamenti cautelativi, peraltro totalmente abusivi. Ci piacerebbe che la sensibilità del Parlamento, che prima applaudiva termini coloriti, fosse dimostrata anche per le questioni di spessore, tra cui il mancato rispetto delle leggi. Sono questi i punti seri da rigettare. La Lugano Airport SA (LASA) e il Consiglio di Stato vogliono far credere che si potranno mantenere i posti di lavoro e che i referendum sono il male assoluto: di questa disonestà e del ricorso a metodi ricattatori bisognerebbe indignarsi, non di un titolo.

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Premessi i limiti di conoscenza del Consiglio di Stato e i suoi limiti di competenza istituzionale, che in particolare attribuiscono al potere giudiziario le decisioni sull'applicazione del Codice delle obbligazioni, e considerato anche l'invito ad attenersi all'essenziale contenuto nell'interpellanza, che accolgo con piacere, il Consiglio di Stato risponde come segue ai quesiti posti.

1. *Corrisponde al vero che la decisione di licenziare tutto il personale LASA è stata presa dal CdA con decisione unanime da parte di tutti i rappresentanti dei partiti di Governo e di Municipio?*

Il Consiglio di Stato non conosce le modalità con cui il Consiglio di amministrazione di LASA ha deciso il licenziamento cautelativo dei suoi dipendenti. Si dubita poi fortemente che la questione a sapere se la decisione sia avvenuta all'unanimità o a maggioranza rivesta interesse pubblico generale ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 della LGC.

Alle domande dalla 2 alla 9 rispondiamo sotto:

2. *Conferma che i licenziamenti effettuati si configurano come un licenziamento collettivo ai sensi dell'articolo 335 d del CO (almeno 10 licenziamenti in stabilimenti che occupano tra 20 e 100 dipendenti entro un termine di 30 giorni)?*
3. *Conferma che l'articolo 335e del CO non può essere richiamato nel caso di questo licenziamento collettivo, considerato che al momento dell'intimazione non vi era nessuna decisione giudiziaria di fallimento o concordato con abbandono dell'attivo?*
4. *Conferma che l'articolo 335 f del CO prescrive, in prima battuta, che il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi sia tenuto a:*
 - *consultare la rappresentanza dei lavoratori e dare loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché attenuarne le conseguenze;*
 - *informare l'ufficio cantonale del lavoro di questo previsto licenziamento collettivo?*
5. *Conferma che l'articolo 335 g del CO prevede, una volta esperita la procedura di consultazione definita nell'articolo 335f del CO, che il datore di lavoro debba notificare per iscritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento e che tale notifica deve contenere i risultati della consultazione?*

6. *Conferma che sempre l'articolo 335 g del CO prevede che la notifica dei singoli licenziamenti non può avvenire che dopo 30 giorni dalla notifica all'ufficio cantonale del lavoro?*
7. *Conferma che il CdA, interamente composto da rappresentanti di enti pubblici (Città di Lugano e Cantone Ticino), non ha rispettato questa procedura legale?*
8. *Conferma che l'articolo 336 del CO definisce come abusiva la disdetta data nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non sia stata consultata la rappresentanza dei lavoratori ai sensi dell'articolo 335 f del CO?*
9. *Conferma che, di conseguenza, i licenziamenti collettivi, intimati tra l'altro da un CdA interamente composto da rappresentanti di enti pubblici, sono abusivi?*

Le valutazioni circa le norme del CO da parte di una società anonima (SA) di diritto privato sono di competenza della Pretura eventualmente adita e non del Consiglio di Stato. LASA a ogni buon conto ha comunicato di ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 335 e) cpv. 2 CO (Norma di eccezione che esclude l'applicazione delle norme sul licenziamento collettivo). visto che il suo fallimento sarà dichiarato entro il 30 aprile 2020 nel caso di accoglimento in data 26 aprile 2020 di uno o dell'altro dei referendum. Prima di pronunciare i licenziamenti, LASA ha comunque incontrato i sindacati che si occupano degli interessi dei suoi dipendenti e ha altresì informato il personale nel corso di un'assemblea appositamente indetta.

ARIGONI ZÜRCHER S. - In realtà finché non è sancito il fallimento, il licenziamento resta abusivo. Credevo che il Ministro Zali facesse parte del Consiglio di Amministrazione (CdA) di LASA e quindi poteva saperne di più, anche non in qualità di Consigliere di Stato.

L'atto parlamentare è dichiarato evaso.